



La Legge di Bilancio 2018:

La proroga del *Super ed Iper – ammortamento*

RELATORE: DOTT. AMEDEO MELLARO

Le novità della Legge di bilancio 2018

La Legge 27/12/2017 n. 205 (art. 1, commi 29 - 36), nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0, ha previsto:

- la proroga del c.d. *super ammortamento*, introducendo alcune modifiche di natura sostanziale;
- la proroga del c.d. *iper ammortamento*, lasciando inalterata la disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2017 (L. 11/12/2016 n. 232);
- la proroga della maggiorazione del 40% sui beni immateriali correlata agli iper ammortamenti, ampliandone l'ambito oggettivo.

I riferimenti normativi e di prassi

Legge di stabilità 2016 – Legge 28/12/2015 n. 208 (art. 1, commi 91-94 e 97):

- **maggiorazione del 40%** del costo di acquisto di beni strumentali nuovi nel periodo dal **15.10.2015 al 31.12.2016** (introduzione del c.d. *super ammortamento*).

Legge di bilancio 2017 – Legge 11/12/2016 n. 232 (art. 1, commi 8-13):

- **maggiorazione del 40%** per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati prorogata **fino al 31.12.2017**, ovvero **entro il 30.6.2018** al ricorrere di determinate condizioni (proroga del c.d. *super ammortamento*);
- **nuova maggiorazione del 150%** del costo di acquisto relativo a beni materiali strumentali nuovi indicati nell'allegato A alla Legge di Bilancio 2017 (introduzione dell'*iper ammortamento*);
- **nuova maggiorazione del 40%** del costo di acquisto di beni strumentali immateriali compresi nell'allegato B alla Legge di Bilancio 2017, per i soggetti che beneficiano dell'*iper ammortamento*.

I riferimenti normativi e di prassi

Decreto Sud (art. 14, D.L. n. 91/2017) – convertito in Legge n. 123/2017:

- proroga del termine di consegna dei beni dal 30.06.2018 al **30.09.2018** per fruire esclusivamente dell'iper ammortamento.

Legge di bilancio 2018 - Legge 27/12/2017 n. 205 (art. 1, commi 29 - 36).

* * * * *

Chiarimenti applicativi di prassi in materia di super ed iper ammortamento:

- circolari AdE n. 12/E dell'8.04.2016 (in occasione di telefisco) e n. 23/E del 26.05.2016 (ove ancora compatibili);
- circolare AdE & Mise n. 4/E del 30.03.2017 (proroga del super e novità iper ammortamento);
- circolare AdE n. 8/E del 7.04.2017 (in occasione di telefisco);
- risoluzione AdE n.132/E del 24 ottobre 2017 (per gli investimenti in *leasing*);
- circolare AdE n.145/E del 24 novembre 2017 (per i beni < ad euro 516,46);
- risoluzione AdE n.152/E del 15 dicembre 2017 (per le tempistiche della perizia in ipotesi di iper ammortamento);
- telefisco 2018 (per alcuni chiarimenti in merito all'iper ammortamento).

Il Super ammortamento

La Legge di Bilancio 2018 nel riproporre la scadenza **a due tempi**, prevede che, per fruire dell'agevolazione del super ammortamento, l'investimento debba essere effettuato:

➤ **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**

L'agevolazione è applicabile **anche** agli investimenti effettuati:

- **fino al 30 giugno 2019**, a condizione che, **entro il 31 dicembre 2018**,
 - il relativo ordine risulti **accettato da parte del venditore**;
 - sia avvenuto il **pagamento di acconti almeno pari al 20%** del costo di acquisto complessivo del bene.

Il super ammortamento 2018 si sostanzia in una **maggiorazione del 30%** del costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi e consente alle imprese ed ai professionisti di dedurre maggiori quote di ammortamento e/o canoni di *leasing*, fino al raggiungimento del **130% del costo di acquisto dell'investimento**. La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene è esercitata tramite **variazione in diminuzione**:

- Modello Redditi SC/SP 2018, quadro RF 55, codice 50;
- Modello Redditi SP/2018, quadro RG 22, codice 27 (contabilità semplificata)
- Modello Redditi PF/2018, quadro RE 7 (amm.to), quadro RE 8 (locazione finanziaria)
- Modello Redditi PF/2018, quadro RF 55, codice 50 (imprese in contabilità ordinaria)
- Modello Redditi PF/2018, quadro RG 22, codice 27 (imprese in contabilità semplificata)



Sovrapposizione normativa per il 1° semestre 2018

PERIODO DI COMPLETAMENTO INVESTIMENTO	LE CONDIZIONI OPERATIVE	% DI AGEVOLAZIONE SUPER AMMORTAMENTO
Dal 1.01.2018 al 30.06.2018	Entro il 31.12.2017 : <ul style="list-style-type: none">• ordine accettato dal venditore;• pagamento acconti 20%	40%
Dal 1.01.2018 al 30.06.2018	In assenza delle predette condizioni	30%
Dal 1.07.2018 al 31.12.2018	A regime per la Legge di bilancio 2018	30%
Dal 1.01.2019 al 30.06.2019	Entro il 31.12.2018 : <ul style="list-style-type: none">• ordine accettato dal venditore;• pagamento acconti 20%.	30%

Investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 8 della L. 232/2016, possono ancora fruire, a determinate condizioni, della **maggiorazione del 40%** in luogo di quella del 30%.

Telefisco 2018=> L'AdE ha chiarito che le imprese che hanno ricevuto l'accettazione dell'ordine dal fornitore nel 2017, ma non hanno effettuato il pagamento dell'acconto pari al 20% **entro il 31.12.2017**, non hanno realizzato il presupposto previsto dall'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 e quindi non hanno maturato il diritto all'agevolazione nella misura del 40%.



I soggetti beneficiari ed esclusi

- Soggetti titolari di reddito d'impresa;
 - Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
 - Enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
 - Enti pubblici e privati con esercizio esclusivo o principale di attività commerciale;
 - Soggetti di nuova costituzione con riferimento agli investimenti iniziali per l'attività;
 - Persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, anche in forma associata, ai sensi dell'art. 53, co. 1, Tuir;
 - Soggetti che applicano il "regime di vantaggio" c.d. nuovi minimi (art. 24 del D.L. n. 98/2011);
 - Imprese minori di cui all'art. 66, Tuir, che applicano il c.d. "regime di cassa"
 - Usufruttuario o affittuario, in caso di usufrutto o affitto di azienda, ai sensi dell'art. 102, co. 8, Tuir (si valutano gli specifici accordi contrattuali circ. AdE n.4/2017);
 - Società di comodo e/o in perdita sistemica (cfr. circ. AdE n. 4/2017 che richiama la circ. AdE n. 53/2009).
- Sono **ESCLUSI** dal super ammortamento:
- Soggetti che applicano il *regime forfetario* (Legge n. 190/2014);
 - Imprese marittime che si avvalgono della c.d. "Tonnage tax" ex art. 155 del Tuir, nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attività del regime opzionale siano prevalenti rispetto ai ricavi complessivi.



Ambito oggettivo: i requisiti dei beni agevolabili

REQUISITO DELLA STRUMENTALITÀ



Secondo quanto chiarito nelle circolari dell'AdE n. 4/2017 e n. 23/2016 possono fruire della **maggiorazione del 30%**:

- i beni di costo unitario **non superiore a € 516,46** ex art. 102, comma 5, Tuir beneficiando di una deduzione complessiva pari ad **€ 671,39 (nel 2017 723,04)**;
- i **beni utilizzati dal comodatario** a condizione che siano strumentali ed inerenti all'attività del comodante il quale è legittimato a dedurre le quote di ammortamento;
- le **migliorie su beni di terzi** che costituiscono "Immobilizzazioni materiali" (B.II.1 - B.II.5 SP) capitalizzabili ed iscrivibili separatamente secondo i principi contabili nazionali e godono di autonomia funzionale in quanto possono essere utilizzati e rimossi a prescindere dal bene cui accedono.

REQUISITO DELLA NOVITÀ



Tale requisito sussiste se il bene viene acquistato dal produttore o da un rivenditore purché non utilizzato né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. Possono fruire della **maggiorazione del 30%**:

- i **beni che vengono esposti in *show room*** ed utilizzati esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo ;
- i **beni complessi** alla cui realizzazione abbiano concorso anche beni usati. Il requisito della novità sussiste a condizione che l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivo sostenuto (sia in ipotesi di acquisto da terzi, che di realizzo in economia).



I requisiti dei beni agevolabili segue

REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ



In assenza di esplicite previsioni normative, l'Amministrazione finanziaria (cfr. circ. 4/2017 e n. 23/2016) ha chiarito che l'agevolazione è riconosciuta anche per beni strumentali nuovi destinati a **strutture aziendali ubicate fuori dall'Italia**, a condizione che i relativi ammortamenti concorrano alla formazione del reddito imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

Ciò può rappresentare un'opportunità molto interessante ad es. per imprese italiane con stabili organizzazioni all'estero.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI



Possono fruire della maggiorazione del **30%** i beni:

- acquistati a **titolo di proprietà** (compravendita);
- acquistati in **leasing** (la deduzione delle maggiori quote di ammortamento spetta all'utilizzatore e non anche al concedente);
- **realizzati in economia** (l'agevolazione spetta anche per le opere in corso, o iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione);
- **realizzati in appalto**;
- originariamente acquistati e successivamente soggetti ad un contratto di **sale and lease back**. In tal caso, l'impresa proseguirà nella deduzione extracontabile delle maggiori quote di ammortamento come se il bene fosse ancora di sua proprietà, ancorché contabilmente e fiscalmente essa stanzi dei canoni di *leasing*, in ragione della "retrolocazione" in capo al soggetto venditore.



Ambito oggettivo: i beni esclusi

- beni immateriali (es. *software*, marchi);
- beni usati (ossia già utilizzati); beni destinati alla vendita (c.d. beni merce);
- materiali di consumo;
- beni oggetto di locazione operativa o noleggio (il beneficiò può spettare al locatore ovvero al noleggiante a condizione che la locazione e/o il noleggio rappresentino l'oggetto principale della società – ad es. società di noleggio *full service* a b/t o l/t con o senza conducente - e non rivestano mera natura occasionale, cfr. circ. AdE n. 4/2017);
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti tabellari di ammortamento inferiori al 6,5% (ad es. silos, vasche, serbatoi ecc.);
- fabbricati e costruzioni;
- beni identificati all'Allegato 3 della Legge di Stabilità 2016 (ad es. aerei con equipaggiamento, condutture, materiale rotabile e tramviario ecc.);
- **veicoli ed altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, del Tuir.**



Focus: l'esclusione degli autoveicoli

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017



L'art. 1, comma 8, l. n. 232/2016 aveva escluso dal super ammortamento i veicoli a deducibilità parziale di cui all'art. 164, comma 1, let. b) e b-bis), Tuir:

- Veicoli aziendali e dei professionisti (deducibilità 20%)
- Veicoli di agenti e rappresentanti (deducibilità 80%)
- Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità 70%)

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018



L'art. 1, comma 29, L. n. 205/2017 esclude dalla proroga del super ammortamento anche i mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, Tuir e, quindi:

- tutti i veicoli e mezzi di trasporto esclusivamente strumentali all'attività d'impresa (aeromobili, navi, imbarcazioni da diporto, ciclomotori, autoveicoli a noleggio, autoveicoli ad uso pubblico ecc.);
- autovetture e autocaravan per espresso rinvio alle lett. a) e m), comma 1, art. 54, d.lgs. 285/1992 (Cds)

L'AdE, nell'ambito delle risposte fornite in occasione del *Videoforum* di ItaliaOggi in data 24/01/2018, ha chiarito che, gli investimenti in **autocarri** effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 30 giugno 2019) **possono fruire del super-ammortamento nella misura del 30%**, a condizione che i beni in questione siano **inerenti** all'attività svolta, in quanto l'art. 164, comma 1, Tuir, non richiama la disposizione dell'art. 54, comma 1, lett. d) del Cds



La data di effettuazione dell'investimento

La **data di effettuazione** dell'investimento costituisce la condizione necessaria per la spettanza dell'agevolazione.

Occorre far riferimento alle regole del **principio di competenza** art. 109, co. 1 e 2, Tuir

Beni a titolo di proprietà

Per i beni mobili acquistati a titolo di proprietà, **entro il 31.12.2018**:

- deve realizzarsi la **consegna o spedizione** o, comunque, l'effetto traslativo della proprietà.

Il super ammortamento spetta anche per acquisti la cui data di effettuazione si sia verificata **dal 1.1.2019 al 30.06.2019** a condizione che **entro il 31.12.2018**:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

Beni in leasing

Per i beni acquistati in *leasing*, **entro il 31.12.2018**:

- rileva la **data di consegna** in capo all'utilizzatore (ovvero, la dichiarazione di **esito positivo del collaudo** da parte del locatore, se prevista la clausola di prova).

Il super ammortamento spetta anche per acquisti la cui consegna al locatario (o l'esito positivo del collaudo) si sia verificata **dal 1.1.2019 al 30.06.2019** a condizione che **entro il 31.12.2018**:

- il relativo contratto di *leasing* sia sottoscritto da entrambe le parti;
- avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta.



La data di effettuazione dell'investimentosegue

Beni in economia

Per i beni realizzati in economia, **entro il 31.12.2018**:

- rileva la data di sostenimento dei costi imputabili all'investimento (es. costi di progettazione, la manodopera, i materiali acquistati), anche per lavori iniziati antecedentemente al 1.1.2018 o non completati entro il 31.12.2018.

Il beneficio del super ammortamento può essere esteso per beni realizzati in economia **fino al 30.06.2019**, a condizione che, **entro il 31.12.2018** risultino sostenuti:

- costi pari almeno al 20% dei costi complessivi relativi al periodo 1.1.2018 – 31.12.2019.

Trattandosi non di beni acquistati presso terzi, la condizione dell'accettazione dell'ordine non rileva.

Beni in appalto

Per i beni realizzati mediante contratti di appalto, **entro il 31.12.2018**:

- rileva la data di ultimazione della prestazione (es. collaudo dell'opera finale) oppure i corrispettivi liquidati in base al SAL.

L'estensione temporale del super-ammortamento **al 30.6.2019** spetta a condizione che **entro il 31.12.2018**:

- il relativo contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti;
- sia avvenuto il pagamento di acconti all'appaltatore in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.



Profilo temporale: la data di entrata in funzione

- La **data di entrata in funzione del bene** rappresenta il momento a decorrere dal quale si fruisce effettivamente del beneficio del super ammortamento potendo dedurre le quote di ammortamento e/o i canoni di *leasing* maggiorati di un importo pari al **30%** per il 2018.
- Ai sensi dell'art. 102, Tuir, conformemente alle precisazioni contenute nelle circolari dell'AdE n. 4/2017 e n. 23/2016, la deduzione fiscale può avere seguito:
 - **per i beni in proprietà**, dall'esercizio di entrata in funzione del bene all'interno del ciclo produttivo, in base ai coefficienti di ammortamento (D.M. 31.12.88), ridotti alla metà per il primo esercizio (art. 102, co. 2, Tuir);
 - **per i beni realizzati in economia ed in appalto**, dall'esercizio di entrata in funzione del bene (o porzione del bene) all'interno del ciclo produttivo;
 - **per i beni in leasing**, dalla data di decorrenza del contratto con specifico riferimento alla quota capitale ed al prezzo di riscatto finale senza considerare la quota interessi. La maggiorazione del 30% deve essere fruita in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31.12.88 (art. 102, co. 7, Tuir).
- Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, l'ammortamento di beni strumentali agevolabili al 30% (art. 54, Tuir) non subisce la riduzione alla metà dei coefficienti nel primo anno.



Iper ammortamento: beni materiali connessi a Industria 4.0

A CHI SPETTA L'AGEVOLAZIONE

L'iper ammortamento è riservato ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** e sono esclusi gli esercenti arti e professioni

I BENI AGEVOLATI

Specifici beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, individuati dal legislatore compresi nell'allegato "A" alla legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017)

IN COSA CONSISTE

Possibilità di dedurre dall'imponibile **IRES IRPEF, (NON IRAP)**, quote di ammortamento e canoni di *leasing* nella misura del **150%** fino ad un ammontare pari al **250%** del costo di acquisizione, tenendo in considerazione le aliquote ministeriali del D.M. 31/12/1988

PROROGA PER L'ANNO 2018-2019

Il termine per effettuare gli investimenti iper ammortizzabili è stato prorogato dalla Legge di bilancio 2018 dal 31/12/2017 al **31/12/2018**
Tale agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2019**, a condizione che **entro il 31.12.2018**:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione

MODELLO REDDITI 2018 ANNO 2017

- **Modello Redditi SC /SP 2018, rigo RF 55, codice 55**, maggiorazione del 150% delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*;
- **Modello Redditi PF/2018, rigo RF 55, codice 55**;
- **Modello Redditi PF/2018, rigo RG 22, codice 28** (altri componenti negativi)



Alcuni requisiti dei beni iper ammortizzabili

Allegato A: Beni funzionali alla trasformazione tecnologica delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (ad es. macchine per il confezionamento, imballaggio, *packaging*, macchine per la trasformazione di materie prime e semilavorati nel settore manifatturiero, macchine agricole ecc.). **Telefisco 2018** => L'Ade ha chiarito che rientrano in tale casistica i magazzini di logistica usati dalla grande distribuzione organizzata per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti finiti
- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad es. impianti che si occupano di filtraggio e trattamento di acqua, aria, olii, sostanze chimiche od impianti intelligenti per la riduzione delle emissioni ecc.);
- Dispositivi per l'integrazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro (sistemi per il sollevamento di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente l'operatore umano ecc.);
- Dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione già esistenti.

Per l'elencazione dettagliata dei beni agevolabili indicati negli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017, si rinvia alle:

- linee guida riportate nella terza parte della Circ. AdE n. 4/2017 (a partire da pag. 79);
- risposte ai quesiti più frequenti pubblicate dal MISE, in data 19.05 e 12.07.



Iper ammortamento: l'ambito temporale



1) LA DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO → RILEVA AI FINI DELLA SPETTANZA DELL'AGEVOLAZIONE

➤ L'iper ammortamento si applica per gli investimenti effettuati dal **1.1.2018 al 31.12.2018**, ovvero, fino al **31.12.2019** a condizione che **entro il 31.12.2018**:

- il relativo ordine sia accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo complessivo.

➤ Si fa riferimento al generale **principio di competenza** di cui all'art. 109, co. 1 e 2, Tuir (es. consegna)

2) LA DATA DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE → DECORRE IL PROCESSO DI DEDUZIONE DELL' AMMORTAMENTO O DEI CANONI DI LEASING ART. 102. CO. 1, TUIR

➤ A partire dal momento di immissione del bene nel ciclo produttivo, l'acquisto può fruire momentaneamente del **super ammortamento**, **in mancanza dell'interconnessione**

➤ In caso di non immediata interconnessione, al fine di evitare una duplicazione di benefici, l'ammontare della maggiorazione relativa all'iper ammortamento, fruibile a partire dal periodo di imposta di interconnessione, dovrà essere **nettizzato** di quanto già fruito in precedenza a titolo di (temporaneo) super-ammortamento e verrà spalmata sul periodo di ammortamento fiscale residuo (circ. AdE & Mise n. 4 del 30/03/2017)



Iper ammortamento: l'ambito temporale



3) LA DATA DELL'INTERCONNESSIONE → SI PUÒ FRUIRE DELL'IPER AMMORTAMENTO BENEFICIANDO DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO FISCALMENTE AMMORTIZZABILE NELLA MISURA DEL 150%

Affinché un bene possa essere **interconnesso** (circ. AdE n. 4/2017):

- per mezzo di un collegamento basato su specifiche tecniche, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.) **deve scambiare informazioni con sistemi interni** (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, altre macchine dello stabilimento) **e/o esterni dell'azienda** (clienti, fornitori o altri siti di produzione dislocati esternamente);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (**indirizzo IP**).

Telefisco 2018 => il requisito dell'interconnessione **non si considera soddisfatto** nel caso in cui lo scambio di informazioni tra il sistema di gestione interna e la macchina avvenga **anche per il tramite di un operatore persona fisica**.



La certificazione dell'interconnessione

Entro il periodo d'imposta di entrata in funzione o, se successivo, di interconnessione del bene, si dovrà documentare:

- 1) che il bene sia classificato in uno degli allegati A e/o B della Legge di Bilancio 2017 (indicando anche i riferimenti specifici);
- 2) le caratteristiche tecnologiche del bene oggetto di stima;
- 3) internesso al sistema aziendale

Il tutto dovrà essere corredato da un'analisi tecnica del professionista/ o dell'ente incaricato

**Se il costo unitario del bene
bene < 500 mila euro:
Dichiarazione Sostitutiva di
atto notorio (ex D.P.R.
445/2000) da parte del legale
rappresentante**

**Se il costo unitario del bene > 500
mila euro: Perizia tecnica giurata
di un ingegnere o di un perito
industriale (iscritti nei rispettivi albi) o
di un attestato di conformità
rilasciato da un ente di
certificazione accreditato**

La circ. dell'AdE n. 4/2017 conferma che la perizia può riguardare anche **più beni** e deve essere rilasciata da un professionista che dichiara la propria "terzietà rispetto ai fornitori dei beni".

La fruizione dell'iper ammortamento decorre dal periodo d'imposta in cui viene prodotta all'impresa la perizia o attestato di conformità/ l'autocertificazione del legale rappresentante che ne certifica l'interconnessione.



Le tempistiche della perizia (R.M. 152/E AdE)

Nel caso di **perizia tecnico giurata** relativa ad un bene con interconnessione a cavallo dell'anno, l'AdE nella R.M. del 15.12.2017 n. 152 ha ritenuto sufficiente che il professionista incaricato consegni all'impresa entro il 31 dicembre una perizia asseverata, procedendo poi al giuramento della perizia anche nei **primi giorni di gennaio 2018**.

Esempio:

Macchinario acquistato ed entrato in funzione nel 2017, il perito indipendente al quale è stato conferito l'incarico nel novembre del 2017:

- dovrà effettuare le verifiche tecniche e la valutazione della interconnessione al sistema aziendale **entro il 31/12/2017**;
- dovrà consegnare la perizia **asseverata** all'impresa **entro il 31/12/2017**;
- potrà procedere a giurare la perizia (che dovrà essere conforme a quanto consegnato all'impresa) **nei primi giorni di gennaio 2018**.

Secondo Assonime (cfr. circ. 4/2018), la “tardiva” acquisizione della perizia non pregiudica il diritto all'agevolazione, ma influisce esclusivamente sul momento di fruizione della stessa.

Pertanto, solo il momento in cui l'impresa ottiene la **perizia giurata (e non solo asseverata)** può assumere rilevanza ai fini della fruizione dell'agevolazione. In presenza dello slittamento temporale, la società ha diritto di recupero (frazionato) della differenza tra super e iper ammortamento non dedotta nel primo esercizio.



Le competenze di MISE e dell' Agenzia delle Entrate

- **Richiesta di interpello ordinario all'Agenzia Entrate art. 11, co. 1, lett. a) l. 27 luglio 2000, n. 212:**

per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. In mancanza di risposta **entro 90 giorni**, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente (cd silenzio-assenso).

- **Richiesta parere tecnico al MISE:**

nel caso in cui i dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità tecnica dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati negli allegati A e/o B della legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire il parere tecnico del MISE limitandosi a conservarlo, senza presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

Il MISE fornisce il parere **entro 60 giorni** dalla ricezione dell'istanza.

In assenza di risposta al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione.

La richiesta di parere va inviata all'indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it



Proroga super ammortamento beni immateriali

- Per i soggetti che beneficiano della disciplina dell'iper ammortamento è stata prorogata anche la **maggiorazione del 40%** del costo di acquisto di specifici beni strumentali immateriali nuovi **Allegato B** Legge di Bilancio 2017 (*software*, sistemi e piattaforme IT, applicazioni) a condizione che:
 - l'investimento sia effettuato nel periodo di vigenza dell'agevolazione (dal **1.1.2018 al 31.12.2018**, ovvero, esteso **fino al 31.12.2019** a determinate condizioni);
 - sia realizzata **l'interconnessione** del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (sono richieste le medesime attestazioni documentali dell'iper ammortamento);
 - l'impresa usufruisca dell'iper ammortamento indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale iper ammortizzabile (c.d. *software stand alone*);
 - Rientrano tra gli investimenti agevolabili anche i software acquistati a **titolo di licenza d'uso**, sempreché siano iscrivibili, secondo l'OIC 24, nella voce B.I.3 "Immobilizzazioni immateriali"
- La maggiorazione si concretizza in una **deduzione extra contabile**, da fruire in misura non superiore al 50% del costo all'annuo, con coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale pari al 50% (art. 103, co. 1, del Tuir);
- La maggiorazione del 40% è esercitata mediante **variazione in diminuzione rigo RF 55, cod. 56**, Modello Redditi SC/SP 2018 e nel quadro **RG, rigo 22, codice 29** alla voce "*altri componenti negativi di reddito*" Modello Redditi PF/2018 per le imprese in contabilità semplificata.



Proroga super ammortamento beni immateriali

- La legge di bilancio 2018 modifica l'Allegato B alla L. 232/2016, contenente l'elenco dei beni immateriali agevolabili, inserendo anche le seguenti nuove voci:
 - sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
 - *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
 - *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).